kiker edizioni
www.kikeredizioni.it

Manuale pratico per R.L.S.

Collana PREVENZIONE E PROTEZIONE

LA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un incarico molto importante e delicato, che permette di essere protagonisti nel garantire la salvaguardia della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori.

Il ruolo del RLS:

- è previsto dalla legislazione vigente in materia di Sicurezza sul Lavoro, più precisamente dal D.Lgs 81/2008 a prescindere della tipologia d'impresa;
- è fondamentale per creare un collegamento sempre attivo tra lavoratori e referenti dell'azienda.

L'attività principale che il RLS deve svolgere è quella di raccogliere e rappresentare tutte le problematiche che riguardano l'organizzazione del lavoro e, allo stesso tempo, promuovere ed attuare azioni di miglioramento circa le condizioni di lavoro cercando di aumentare il livello di benessere sul luogo di lavoro.

La normativa vigente in materia di sicurezza (soggetti destinatari delle normative, i diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori)

Per poter operare appieno il RLS deve conoscere la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ma, più in generale, in tema di diritto: i diritti dei lavoratori ed i doveri connessi fondano infatti le proprie radici nei principi costituzionali e civilistici.

I principi de "La Costituzione della Repubblica Italiana"

Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art.4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Art.32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

COME VIENE ELETTO

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato, per più aziende, nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.Lgs 81/2008.

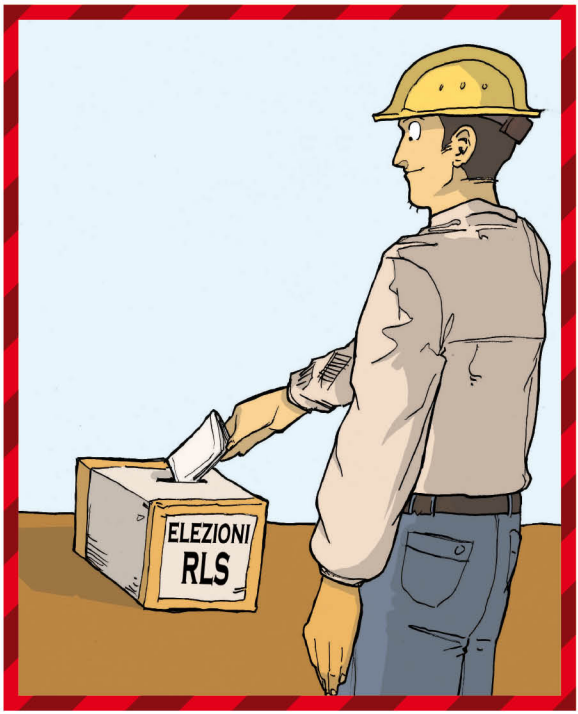

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in loro assenza, è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

Il numero minimo di RLS, salvo diversi accordi interconfederali o derivanti dalla contrattazione collettiva è:

- 1 RLS nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- 3 RLS nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- 6 RLS in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

Il datore di lavoro deve comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

LA FORMAZIONE

Il concetto di formazione ha molteplici significati ed è usato in diverse discipline; il significato deriva da formare, da cui dare una forma, plasmare.
La formazione è un processo finalizzato all'acquisizione, promozione, diffusione ed aggiornamento del sapere e delle competenze: la formazione richiede del tempo tecnico, tempo necessario per "formare", per assimilare e per comprendere. La formazione infatti non è un insieme di nozioni contenute in un cassetto ma al contrario è il risultato di un piano formativo organico che tende a strutturare, solidificare e rinforzare in maniera completa le proprie conoscenze.
La formazione alla sicurezza è intesa come una formazione mirata alla crescita dell'individuo, attraverso un cambiamento che gli consenta di acquisire una maggiore preparazione nello svolgimento dell'attività professionale ma, soprattutto, una maggiore consapevolezza dei rischi che il proprio ruolo e la propria condotta potrebbero comportare all'interno della realtà lavorativa nella quale opera.

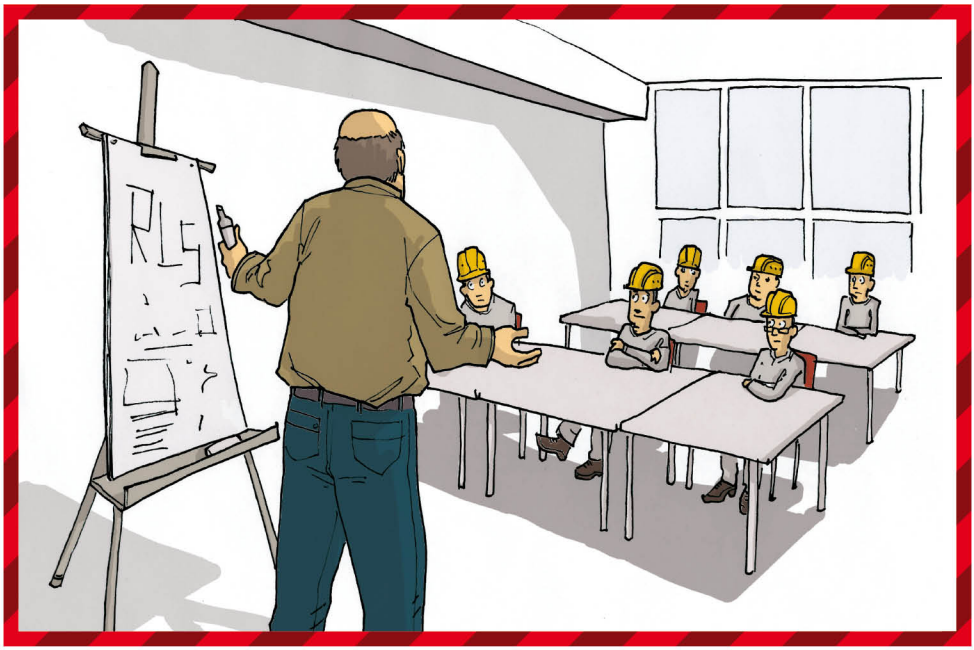

CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DEL RLS

È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi
È consultato circa la stesura del DUVRI (Documento Valutazione dei Rischi da Interferenze)
Verifica l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
È consultato in merito alla designazione del RSPP, ASPP, addetti Prevenzione Incendi, Primo Soccorso, Evacuazione, Medico Competente
Ha libero accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
È consultato in merito all'organizzazione della formazione
Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative
Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
Riceve una formazione adeguata
Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito
Partecipa alla riunione periodica
Fa proposte in merito alla attività di prevenzione
Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
È consultato prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso,
È informato di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
È informato nel caso in cui si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni

kiker edizioni
www.kikeredizioni.it

SOMMARIO

La figura del rappresentante dei lavoratori 2
Aspetti generali del D. Lgs. 81/2008 6
Gli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza 19
La formazione 22
Principi di comunicazione 27
Conclusioni 30
Check-List 31
Schemi DVR DUVRI - PSC PSS - POS 32

Testi a cura di: Cristina Giribone e Lucio Di Barbora